



# Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo”

Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo  
Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 15 58; 081 502 96 85

ITE GALLO DI AVERSA AOOITE\_GALLO  
Prot. 0001902 del 06/02/2022  
(Uscita)

Ai Genitori/Tutori e agli studenti  
Ai Docenti  
Al Personale ATA  
All’Albo e al sito web

OGGETTO: **Nuove modalità di gestione dei casi di positività COVID in ambito scolastico** (Applicazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 e della Circolare del Ministero della Salute 9498 del 4 febbraio 2022)

Il D.L. in oggetto prevede la **ridefinizione delle misure didattiche e sanitarie già disposte prima del 5 febbraio**. Pertanto, **le misure precedentemente previste per le classi in DAD o DID sono ridotte da 10gg a 5gg**. Il Decreto prevede, inoltre, che la **riammissione in classe è subordinata, solo per i soggetti in regime di quarantena, alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**. Naturalmente restano in DDI gli alunni attualmente positivi al Covid posti in regime di isolamento da provvedimento del Dipartimento di Prevenzione e i contatti stretti che avvengono in ambito extra- scolastico.

## Nuova gestione dei casi di positività in ambito scolastico

Per quanto riguarda la comunicazione dei casi positivi da parte delle famiglie, si rimanda alle disposizioni della circolare n.382 del 13/01/2022.

Il suddetto Decreto ribadisce, ancora una volta, che nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° e che la scuola non è autorizzata ad attivare misure conseguenti alla comunicazione di esito positivo di tamponi autosomministrati; in questi casi occorre contattare immediatamente il proprio pediatra o medico di famiglia.

**Rispetto alla normativa precedentemente in vigore, il nuovo Decreto Legge (art. 6 comma 1 lett. c) distingue due fattispecie:**

### un caso di positività accertato tra gli studenti presenti in classe

L’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

**Si ricorda che non è prevista DDI se non per l’alunno/a in isolamento per positività, su esplicita richiesta.**

### 2 o più casi di positività accertati tra gli studenti presenti in classe

In presenza di due o più casi positivi accertati di studenti della classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.

#### A) per gli studenti e le studentesse che

- hanno ricevuto la dose booster (terza dose), oppure
- hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- sono guariti dopo il completamento del ciclo primario (due dosi di vaccino e successiva guarigione)

**Attività didattica:** "l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19".

Anche per coloro che possiedono un'idonea **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, **su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli studenti direttamente interessati se maggiorenni.

#### **Misura sanitaria: Auto-sorveglianza**

##### **B) per gli studenti e le studentesse che**

- non hanno concluso il ciclo vaccinale primario
- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di centoventi giorni
- sono guariti/e da più di centoventi giorni e ai/alle quali non è stata somministrata la dose di richiamo

**Attività didattica:** si applica la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di cinque giorni

**Misura sanitaria:** quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo

Si precisa che non è più prevista l'attivazione della DaD dal terzo caso positivo.

Alla luce della presente normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza **(caso A)**, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno/a interessato/a. Si fa presente che l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso (come confermato dalla FAQ n. 14 del Garante della Privacy, tra quelle emanate in seguito all'entrata in vigore del DL n. 1/2022) tramite controllo con APP19.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena **(caso B)** è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Tali soggetti avranno l'obbligo di indossare, per i successivi 5 giorni, mascherine FFP2.

Si precisa che viene considerato "secondo caso" solo quello che si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Per il personale (della scuola ed esterno), per entrambi i casi suddetti, si applicano le misure previste dalla nota 9498 del 04/02/2022 del Ministero della Salute che per opportuna conoscenza si allega (autosorveglianza).

**Il DL 5/2022, all'art. 6 comma 4, specifica che "ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico".**

Si ritiene opportuno ricordare che fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado in regime di Auto – sorveglianza sussiste la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

**Si ringrazia quanti in indirizzo per la consueta collaborazione.**

#### **Riferimenti normativi**

Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022

Circolare 9498 del Ministero della Salute del 04/02/2022

Disposizione UOPC Ambito 1 Aversa Distretti n°17/18 del 6 febbraio 2022

Vademecum Ministero

Il Dirigente scolastico

**prof.ssa Vincenza Di Ronza**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)